

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Circoscrizione del Tribunale Civile e Penale di Bologna

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA

**FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
APPROVATO IL 28 luglio 2008**

e successive modifiche

Dal Consiglio dell'Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

PRESO ATTO

delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua, per cui:

1. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;
2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
 - a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
 - b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;
 - c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
 - d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative.
 - e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;

adotta il seguente Regolamento

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Bologna è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale.
4. L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione.

Art. 2

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:

- a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
- d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Art. 3

Attività di formazione professionale continua

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

- a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
- b) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

Per una migliore individuazione degli eventi formativi elencati sotto le precedenti lettere a) e b) si può individuare la seguente classificazione:

- convegno: evento formativo svolto in una giornata;
- seminario: evento formativo svolto in un arco temporale minimo di due giorni o massimo di cinque giorni;
- corso o master: evento formativo svolto in un arco temporale superiore a cinque giorni.

.Gli eventi formativi possono essere realizzati anche a distanza mediante l'utilizzo: di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione simultanee; mediante trasmissioni dati interattive (e-learning) in quanto conformi alle *"Norme di attuazione sulle Tecnologie di e-learning alle attività formative"* approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 febbraio 2008, allegata alla circolare n.8/2008

2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico - aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

Art. 3 bis:

Attività formative all'estero

1. L'accreditamento di eventi tenuti all'estero potrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui ai commi successivi.
2. L'evento/corso dovrà essere organizzato da istituti universitari o enti di comprovata affidabilità, la cui valutazione è a insindacabile giudizio dell'Ordine.
3. L'iscritto interessato all'accreditamento dovrà presentare, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'evento, la richiesta di accreditamento, corredata da tutte le informazioni necessarie al successivo accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e precisamente:
 - titolo o denominazione dell'evento/corso
 - data/e dell'evento/corso
 - sede e capienza della stessa
 - durata oraria complessiva dell'evento/corso
 - materie trattate che devono rientrare tra quelle oggetto delle attività formative così come previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

4. Gli iscritti che hanno frequentato l'evento estero accreditato, per ottenere l'attribuzione dei relativi crediti, dovranno presentare all'Ordine l'attestato di presenza emesso dall'ente formatore estero con l'indicazione delle ore di frequenza maturate.

Art. 4

Periodo formativo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 5

Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:
 - a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza.
 - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, mediante autocertificazione;
 - c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, a semplice richiesta dallo stesso, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
6. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 6

Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale

1. L'attività istituzionale dell'Ordine territoriale comprende la formazione professionale continua dei propri iscritti all'albo, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine territoriale è ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.
2. In particolare l'Ordine territoriale:
 - a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
 - b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione;
 - c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
 - d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;
 - e) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.
3. Ai fini della vigilanza, l'Ordine territoriale può chiedere all'iscritto l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresì responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.

5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.
6. La presenza degli iscritti agli eventi formativi partecipativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodi di volta in volta adottati
7. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di vigilanza all'ingresso e all'uscita dell'iscritto all'evento.
8. Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il credito riconosciuto all'evento dal Consiglio Nazionale, coloro che risulteranno essere stati presenti all'evento formativo. Le frazioni di ore superiori a 30 minuti danno diritto a un credito formativo.
9. Gli iscritti ad un evento devono dimostrare, all'atto della rilevazione di entrata e uscita, su richiesta degli incaricati dall'Ordine, la propria identità personale con la esibizione di un documento. Il personale dell'Ordine non ammette chi non fornisca tale dimostrazione.
10. E' cura dell'Ordine rendere disponibili in formato elettronico agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
11. Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee (e-learning), la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nel documento approvato nella seduta del 20-21 febbraio 2008 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili disponibile sulla sezione del sito internet del Consiglio Nazionale nella sezione Circolari e Note, circolare n.8/2008 del 25 febbraio 2008.
12. Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere chiesto di dare una valutazione dell'evento mediante la compilazione di apposita scheda.

Art. 7

Crediti formativi professionali

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.
2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto. Il criterio, in via generale, per l'attribuzione dei crediti sarà 1 ora = 1 credito. I periodi di partecipazione inferiori alla mezza ora saranno ritenuti ininfluenti, quelli superiori saranno conteggiati un'ora.
3. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 crediti	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti.	1 ora = 3 crediti	max 15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	10 crediti	max 10
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	4 crediti	max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 crediti	max 5
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali.	1 riunione = 1 credito	max 10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale.	1 riunione = 2 crediti	max 10
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 riunione = 1 credito	max 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese	il numero di crediti	max 10

nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	

4. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione interattive a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett.a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto.

Art. 8

Esenzioni

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

- a) maternità, per un anno;
- b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) età, compimento del sessantacinquesimo anno;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

2. Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

3. Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero.

5. I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Art. 9

Attuazione dei programmi

1. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini territoriali – il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.

2. L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

3. L'Ordine, salvo motivata urgenza, valuta le proposte di terzi per l'eventuale inserimento nei programmi formativi da proporre al Consiglio Nazionale pervenute secondo il seguente calendario:

- entro il 15 ottobre dell'anno precedente per eventi previsti nel trimestre gennaio-febbraio-marzo;
- entro il 15 gennaio per eventi previsti per il successivo trimestre aprile-maggio-giugno;
- entro il 15 aprile per eventi previsti per il successivo trimestre luglio-agosto-settembre;
- entro il 15 luglio per eventi previsti per il successivo trimestre ottobre-novembre-dicembre.

Le richieste di accreditamento degli eventi devono contenere ampie informazioni sulle modalità e contenuti di cui al successivo comma 4 (requisiti minimi). Gli eventi accreditati sono soggetti alla vigilanza dell'Ordine e sotto la sua

responsabilità con conseguente rilevazione dei crediti demandata a personale scelto dal medesimo per la supervisione e/o effettuazione delle rilevazioni delle presenze con conseguenti oneri a carico del soggetto richiedente.

Le proposte di inserimento nei programmi formativi pervenute da enti istituzionali, verificati i requisiti minimi di cui al successivo comma 4, vengono inserite. Per enti istituzionali si intendono, organismi della pubblica amministrazione (Ministeri, Tribunali, Agenzie delle Entrate, Università, ecc.), altri ordini professionali (Notai, Avvocati, Consulenti del lavoro, ecc.). L'Ordine, in seguito alla formazione di un protocollo di intesa con terzi, verificati i requisiti minimi di cui al successivo comma 4, al fine di aver un rapporto continuativo per garantire la più ampia offerta agli iscritti, inserisce nel programma formativo gli eventi proposti nel rispetto delle condizioni stabilite nel protocollo di intesa. Il presidente dell'Ordine, di sua iniziativa, e sotto la sua responsabilità, può integrare il programma con eventi da lui ritenuti indispensabili nell'offerta formativa.

4. Gli eventi devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) gli eventi devono essere aperti, nei limiti dei posti disponibili, a tutti gli iscritti all'Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, nei limiti dei posti ad essi riservati in base ad appositi accordi, agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini professionali d'Italia.

b) gli eventi devono avere ad oggetto una o più materie indicate nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative approvato dal Consiglio Nazionale e consultabile nel sito dell'Ordine;

c) la durata effettiva dell'evento non può essere inferiore a 3 ore;

d) i posti disponibili per ciascun evento non dovranno essere possibilmente inferiori a 100, salvo casi eccezionali aventi ad oggetto temi di particolare specializzazione non organizzati abitualmente;

e) l'evento formativo deve essere svolto nel territorio che ricade nella circoscrizione dell'Ordine, a meno che l'evento formativo sia organizzato a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning);

f) le modalità di svolgimento dell'evento devono consentire l'esercizio della vigilanza da parte dell'Ordine;

g) qualora l'evento sia realizzato avvalendosi di un soggetto terzo, questi deve avere una comprovata esperienza nella formazione. In particolare, esso deve svolgere attività di formazione riconosciuta di alto livello, essere dotato di una struttura efficiente ed avere una immagine e qualificazione adeguate al decoro dell'Ordine;

h) i docenti devono essere scelti tra le seguenti categorie:

- Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche nella sezione speciale, che non siano sospesi;
- Iscritti all'Albo di altri Ordini professionali che non siano sospesi;
- Docenti universitari aventi i seguenti titoli accademici: professore ordinario e straordinario; professore associato, confermato o non confermato; professore a contratto per contratto sostitutivo / principale / integrativo; ricercatore titolare di affidamento o supplenza; ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario; dottore di ricerca, dottorando di ricerca, titolare di assegno di ricerca; cultore della materia;
- Magistrati;
- Funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione, di società a prevalente partecipazione pubblica, di società quotate in mercati regolamentati e di società ed enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;
- Ufficiali delle Forze Armate e di Polizia;
- Esperti di comprovata esperienza nella materie oggetto dell'evento.

Art. 10

Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna riconosce i crediti formativi agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b) in base ai crediti formativi attribuiti alle singole attività dal Consiglio Nazionale con l'approvazione del programma di formazione professionale continuo obbligatorio predisposto dall'Ordine Stesso. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), l'Ordine di Bologna attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 7.

2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, mediante autocertificazione, entro un mese dalla fine dell'anno. In caso di comprovato impedimento a rilasciare l'autocertificazione è consentito agli iscritti, in deroga al precedente capoverso, produrre la documentazione dell'attività formativa svolta nell'anno formativo precedente, entro e non oltre tre mesi dalla fine dell'anno. In caso di rilascio dell'autocertificazione l'iscritto deve esibire, entro 30 giorni, al Consiglio dell'Ordine, previa semplice richiesta dallo stesso, la documentazione ulteriore atta a comprovare l'avvenuto svolgimento della formazione continua per l'anno formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.

3. L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.) previa certificazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, diffusa con le modalità stabilite dallo Stesso.

4. L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 5.

5. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse al Consiglio dell'Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo trimestre successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).

Art. 12

Norme transitorie

1. Il triennio formativo attualmente in corso, iniziato il 1° gennaio 2008, avrà termine il 31 dicembre 2010.
2. La maturazione dei crediti formativi in capo a ciascun iscritto ed ogni altro aspetto a questo connesso per il periodo precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento avverrà secondo le norme contenute nei Regolamenti al tempo vigenti per le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.